



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 12-11-2025

Oggetto: Resistenza nel giudizio proposto da Sanna Michele davanti alla Corte di Appello di Cagliari per l'annullamento della sentenza n. n. 242/2025, resa dal Tribunale di Oristano.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di novembre, con inizio alle ore 12:25, in videoconferenza da remoto, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Cau Salvatore	Sindaco	P
Demontis Mariella	Vice Sindaco - Ass.	P
Murgia Ornella	Assessore	A
Piras Ivano	Assessore	P

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Danilo Saba. Verificato il numero legale, il Presidente Cau Salvatore mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 61 del 10/11/2025, redatta dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in qualità di sostituto del Responsabile del Servizio Tecnico.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 31/01/2025 che approva il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2025/2027;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 31/01/2025 che approva il bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2025/2027;

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 116 del 26.09.2022 è stato aggiudicato all'operatore economico Sanna Michele con sede a Nuoro l'appalto dei lavori di realizzazione del parco sportivo comunale, per l'importo complessivo di € 290.448,11;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 16.11.2022;
- la consegna dei lavori è stata formalizzata il 16.11.2022 e gli stessi avrebbero dovuto concludersi il 07.02.2023;
- l'appaltatore ha chiesto l'approvazione di una perizia suppletiva e di variante e la sospensione dei lavori;
- la perizia di variante è stata approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 67 del 20.06.2023;

- in data 27/07/2024 il Direttore dei Lavori, arch. Ramona Vidili, trasmette alla stazione appaltante e all'appaltatore, la contabilità finale dei lavori e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- decorsi i termini di legge, constatando la mancata firma della contabilità finale e la mancata conferma delle riserve precedentemente iscritte da parte dell'appaltatore, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 137 del 11.10.2024 si approva il certificato di regolare esecuzione;
- l'appaltatore ha notificato al Comune il 31.10.2024 un atto avente ad oggetto la richiesta di annullamento d'ufficio della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 137 del 11.10.2024;
- il Responsabile del Servizio Tecnico non ha ritenuto di provvedere in merito alla richiesta dell'appaltatore.
- con atto di citazione del 21 gennaio 2025, notificato il 22 gennaio 2025, Sanna Michele, tramite il suo avvocato di fiducia, ha convenuto in giudizio il Comune di Neoneli dinanzi al Tribunale di Oristano all'udienza del 16/06/2025, chiedendo il pagamento di € 29.044,81 a titolo di saldo e di € 176.666,39 per maggiori lavorazioni effettuate.
- con propria deliberazione n. 12 del 10.01.2024, il Comune di Neoneli decide di costituirsi nel giudizio promosso dall'operatore economico Sanna Michele in relazione all'appalto citato dando direttive al Responsabile del Servizio Tecnico affinché si adottino gli atti necessari per tutelare i propri interessi nella relativa controversia.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 03/03/2025, si affida allo Studio Legale degli avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras l'attività di difesa e rappresentanza legale del Comune di Neoneli nel ricorso promosso dall'impresa Sanna Michele davanti al Tribunale di Oristano;

Richiamata la sentenza del Tribunale di Oristano n. 242/2025, pubblicata il 11/06/2025 - RG n. 68/2025, rep. n. 327/2025 del 12/06/2025, che rigetta le domande di Sanna Michele e lo condanna al rimborso delle spese processuali;

Considerato che in data 24/07/2025 è stato notificato via PEC, presso lo studio dell'Avv. Rossi, atto di citazione in appello di Sanna Michele innanzi la Corte d'Appello di Cagliari all'udienza del 15/12/2025, assunto agli atti dell'ente in data 24/07/2025 n. 2419, contro il Comune di Neoneli, contro e per la riforma della sentenza del Tribunale di Oristano n. 242/2025 anzidetta;

Ritenuto che sia comunque utile e necessaria la costituzione in giudizio al fine di difendere la sentenza di primo grado, onde evitare che all'esito dell'appello possa essere mutata a sfavore del Comune la quantificazione della responsabilità e del valore economico del danno;

Rilevato che:

- il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di dipendenti aventi il titolo di avvocato abilitato alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, per cui si rende necessario procedere alla individuazione di un avvocato libero professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, cui conferire l'incarico per la costituzione nel giudizio, rappresentanza e difesa;
- l'art. 56, comma 1, lett. h, del D.lgs. n. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31";
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 13, dello stesso D.lgs. 36/2023, che dispone:

- al comma 2 “2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.”;

- al comma 5 “L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell’accesso al mercato)”.

Ritenuto necessario dare al Responsabile del Servizio Tecnico le direttive per il conferimento dell’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune nella controversia relativa.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dalla Responsabile Servizio Tecnico e il parere favorevole circa la regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Unanime

DELIBERA

di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante pro - tempore del Comune di Neoneli, a resistere nel giudizio promosso da Sanna Michele innanzi la Corte di Appello di Cagliari, contro e per la riforma della sentenza del Tribunale di Oristano n. 242/2025, in relazione all’appalto citato in premessa.

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di affidare ad avvocato libero professionista l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune nella relativa controversia.

Di prendere atto che la spesa relativa, stimata in euro 14.580,00, farà carico al capitolo 450 “Spese legali” del bilancio di previsione 2025/2027, come di seguito indicato:

- € 14.580,00 esercizio 2026

Di prendere atto che spetta al Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente sottoscrivere la procura alle liti all’avvocato che sarà individuato.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, vista l’urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Salvatore Cau
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Danilo Saba
Firmato Digitalmente